

**Tredicesima Relazione periodica
ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99**

2° Semestre 2022

Piombino, 2 maggio 2023

Indice

1. Intestazione e dati procedura	pag.	2
2. Riferimenti temporali	pag.	2
3. Comitato di Sorveglianza	pag.	2
4. Elenco professionisti nominati	pag.	4
5. Istituti di credito	pag.	5
6. Stato Patrimoniale	pag.	6
7. Conto Economico	pag.	9
8. Attivo/entrate	pag.	10
9. Passivo/uscite	pag.	10
10. Crediti	pag.	11
11. Debiti	pag.	11
12. Disponibilità liquide	pag.	11
13. Riparti	pag.	12
14. Contenzioso	pag.	14
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	pag.	24
16. Costi procedura – consuntivo 2022 e budget 2023	pag.	25

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	Livorno
Data Apertura	21.12.2012
Nome Procedura	Lucchini SpA in AS

2. Riferimenti Temporal

Data Sentenza Insolvenza	7.01.2013
Data Apertura Procedura	21.12.2012
Data Nomina Commissario	21.12.2012
Data approvazione Programma	06.11.2013
Data integrazione Collegio Commissariale	31.01.2022

Rilevata l'esistenza di indagini pendenti presso le procure della Repubblica di Firenze e di Livorno su presunti reati ambientali a carico del Dott. Nardi, in qualità di Commissario Straordinario di Lucchini in amministrazione straordinaria, il MISE ha ritenuto opportuno, a tutela delle procedure, integrare l'organo commissariale delle tre società del Gruppo; pertanto, con decreto ministeriale del 31 gennaio 2022, in aggiunta al Dott. Piero Nardi, sono stati nominati Commissari Straordinari i sig.ri Prof. Luigi Balestra e Prof. Alberto Dell'Acqua.

3. Comitato di Sorveglianza

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Braghò Gianluca	BRGGLC70R21H501N	21.10.1970	12.02.2019	Presidente
Flajban Isabella	FLJSLL68E70H501I	30.05.1968	27.10.2016	Membro esperto
Calabrò Marco	CLBMRC73L04C351H	04.07.1973	27.10.2016	Membro esperto
Ferrari Srl Ferrari Luca	FRRLCU62S19E625D	19.11.1962	05.01.2018	Rappresentante creditori
Vale International SA Lantelme Marco	LNTMCN68S13B777Q	13.11.1968	03.02.2023	Rappresentante creditori

In data 22 novembre 2022 è pervenuta la comunicazione con la quale il creditore Unicalce S.p.A. rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico di membro del Comitato di Sorveglianza, a seguito della cessione del credito vantato nei confronti di Lucchini S.p.A.

In sostituzione del componente dimissionario rappresentante del ceto creditorio, con decreto del 3 febbraio 2023, il MIMIT ha nominato la società Vale International SA, la quale ha designato come proprio rappresentante in seno al predetto Comitato l'Avv. Marco Lantelme.

Nel secondo semestre 2022 si sono tenute due riunioni del Comitato di Sorveglianza:

- il giorno 29 novembre 2022 con all'ordine del giorno:


- 1) Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza del 10 maggio 2022
- 2) Dodicesima relazione periodica ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99
- 3) Varie ed eventuali

- il giorno 12 dicembre 2022 con all'ordine del giorno:

- 1) Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza del 29 novembre 2022
- 2) Veicolazione delle disponibilità liquide su c/c ordinario e c/deposito a tempo presso Unicredit (parere)
- 3) Varie ed eventuali

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle richiesti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale "Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE".

In questa tredicesima relazione si rappresentano i dati relativi al secondo semestre 2022 confrontati, ove ritenuto di interesse, con quelli del semestre precedente.



4. Elenco professionisti nominati

Nel prospetto a seguire sono riportati i dati relativi agli incarichi assegnati a professionisti nel corso del secondo semestre 2022, oltre a quelli ancora in corso di validità con evidenza dei compensi registrati quali competenze nel periodo di riferimento.

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 2°sem 2022 (k€)
Studio Legale Associato prof.avv. Stefano Ambrosini	11302880015	Consulenza Legale - Fallimentare. Assistenza giudiziale	precedente al 31.12.2015	Corte di Cassazione per riforma del decreto del Tribunale di Livorno che ha accolto l'opposizione allo stato passivo di Lucchini promossa da COECLERICI (R.G.8984/2016)	17,9
Studio Legale Brancadoro Mirabile	97662280581	Consulenza Legale	11-ago-16	Assistenza per lo studio e la proposizione di azioni risarcitorie vs banche	29,6
Studio legale BonelliErede	IT12735620150	Consulenza Legale	26-nov-18	Assistenza nel giudizio proposto da MATTM e Autorità Portuale Trieste innanzi alla Suprema Corte	
Studio Legale Brancadoro Mirabile	97662280581	Consulenza Legale - Fallimentare. Assistenza giudiziale	12/08/2020	Assistenza legale Appello Tribunale di Milano (azione vs Banche) (RG 2216/2020)	114,7
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	02/09/2020	Assistenza legale giudizio di appello Regione Toscana/MATTM	
Puri Bracco Lenzi -Studio legale e tributario	13193161000	Consulenza Legale	11/11/2020	Assistenza nel giudizio di cassazione relativo alla sentenza n. 36/3/2020 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia	
Prof. Stefano Grassi	6493870486	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	30/06/2021	Ricorso per revisione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 7 maggio 2021	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	29/07/2021	Replica ai ricorsi dell'Avvocatura di Stato avverso le sentenze n. 53/2/2021 e n. 54/2/2021 della CTR del Friuli Venezia Giulia, in materia di accise sulle cessioni dei gas di altoforno e cokeria	
Studio legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	29/10/2021	Ricorso per revocazione in Cassazione, della sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 7 maggio 2021	
Allegra Marco	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale - Coordinamento	11/11/2021	Rinnovo incarico professionale	10,4
Studio legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	01/03/2022	Citazione Navarra/Regione Toscana/Lucchini + altri (Trib. Firenze 10570/2021)	10,4
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza fiscale	12/05/2022	Rinnovo assistenza fiscale	19,6
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	12/05/2022	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	19,2
Avv. Pierpaolo Dell'Anno	DLLPPL64L22H501X	Assistenza legale - penale	16/05/2022	Assistenza legale per procedimento penale 5580/2015	
Gide Loyrette Nouel Casablanca	MA41807500	Consulenza Legale - Amministrativo	27/05/2022	Assistenza legale per recupero crediti commerciali	12,1
Gide Loyrette Nouel Casablanca	MA41807500	Consulenza Legale - Amministrativo	12/09/2022	Integrazione per assistenza legale per recupero crediti commerciali	2,4
Allegra Marco	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale - Coordinamento	17/11/2022	Rinnovo incarico professionale	5,2

5. Istituti di credito

Considerata la particolare situazione congiunturale, che ha portato tra l'altro ad un importante rialzo dei tassi di interesse, i Commissari si stanno adoperando nell'allocazione delle disponibilità liquide al momento non ripartibili, su conti deposito da aprirsi sia presso alcuni degli istituti bancari di seguito citati con rapporti già operativi, sia tramite l'individuazione di nuovi canali che assicurino una migliore remunerazione o una più equilibrata gestione di rischio.

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio (*)	Costo conto 1° sem 2022	Costo conto 2° sem 2022	Costo conto 2022	data chiusura conto
Banca Intesa c/ord	Filiale Brescia	IT46 D030 6911 2101 0000 0010 806	n/a	14.162,82	6.976,87	21.139,69	
Mediobanca deposito	Sede Milano	IT31 W10631 01600 0000 70201 375	n/a			0,00	
BNP Paribas c/ord	Sede Milano	IT81W0318101600000000010068	n/a			0,00	nov-22
BP Milano c/ord	Filiale Brescia	IT39 V 05584 11200 000000000001	n/a	78,71	75,46	154,17	
BPER EX UBI Banco di Brescia c/ord	Filiale Brescia	IT 51 M 05387 11270 000042720177	n/a	252,15	46,42	298,57	
BPER EX UBI (B.P.Bergamo) ord	Filiale Brescia	IT 57 P 05387 11236 0000 42573672	n/a	203,25	175,72	378,97	
BPER EX UBI (B.P.Bergamo) ord	Filiale Lecco	IT 93 G 05387 22901 000042424074	n/a	151,54	148,32	299,86	
MPS c/ord	Filiale Brescia	IT11 E 01030 11200 000003121521	n/a	110,49	251,64	362,13	
MPS c/ord	Filiale Pio	IT 46 B 01030 70720 000003653650	n/a	76,09	205,67	281,76	
Unicredit c/ord	Filiale Brescia	IT 36 M 02008 11239 000003904899	n/a	101,96	56,98	158,94	
BPER EX Carige c/ord	Filiale Brescia	IT35 H 05387 11205 000047534264	n/a	2.402,03	114,40	2.516,43	
Totale				17.539,04	8.051,48	25.590,52	

(*) non applicabile in quanto conti solo in attivo

Nei costi sono anche considerate le commissioni su fidejussioni.

6. Stato Patrimoniale

Di seguito si riportano i dati riferiti alla situazione patrimoniale al 31.12.2022 secondo i modelli standard prima richiamati, comparati con i consuntivi registrati al 30.06.2022.

(migliaia di euro)

ATTIVO	30.06.2022	31.12.2022
Immobilizzazioni immateriali	1	1
Immobilizzazioni materiali lorde	16	16
(Fondo ammortamento)	-13	-15
Immobilizzazioni materiali nette	3	1
Partecipazioni	0	0
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	83	83
Altri crediti (oltre eserc.success.)	11.399	11.399
Totale immobilizzazioni finanziarie	11.482	11.482
Totale immobilizzazioni	11.485	11.483
Rimanenze		
Crediti commerciali (netti)	1.271	1.265
Crediti netti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	579	614
Altri crediti a breve - Crediti tributari e previdenziali	15.867	15.862
Cassa e banche	86.944	88.183
Totale circolante	104.661	105.924
TOTALE ATTIVO	116.146	117.407
DEBITI		
Fornitori	1.430	1.498
Debiti verso controllate	95	95
Altri debiti	655	721
Garanzia dello Stato utilizzata		
TOTALE DEBITI	2.180	2.314

Si provvede di seguito ad integrare l'analisi con prospetti aggiuntivi, al fine di raccordare i dati patrimoniali sopra riportati con le situazioni pubblicate nelle relazioni periodiche precedenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE SINTETICA

(in milioni di euro)	30.06.2022	31.12.2022
Attivo immobilizzato	11,5	11,5
Capitale operativo	15,5	15,4
Disponibilità di cassa	86,9	88,2
TOTALE ATTIVO	114,0	115,1
Capitale proprio	625,8	624,6
Fondo rischi	-65,0	-65,0
Passivo immobilizzato	-674,7	-674,7
TOTALE PASSIVO	-114,0	-115,1

Più nel dettaglio, una breve disamina sulle singole voci:

(in milioni di euro)	30.06.2022	31.12.2022
Immobilizzazioni finanziarie	2,9	2,9
Crediti commerciali verso terzi	0,1	0,1
Crediti tributari e previdenziali	8,5	8,5
Attivo immobilizzato	11,5	11,5

Ricordiamo che le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti per garanzie e depositi cauzionali; il deposito più rilevante, pari a 2.451 K€, è presso Generali Assicurazioni, che ha rilasciato, per conto Lucchini in AS, garanzie a fronte di forniture di rotaie. Ad ottobre 2022 è scaduta la garanzia e si è provveduto alle opportune interlocuzioni con Generali Assicurazioni affinché il deposito, ancorchè libero da ogni impegno, rimanga giacente e remunerato alle stesse vantaggiose condizioni.

Nella voce sono inoltre compresi un deposito cauzionale a favore di RFI di 73 K€ e uno a favore dell'Autorità Portuale di Piombino per 267 K€.

I crediti previdenziali per 8,5 Mln€ sono relativi ai crediti verso l'INPS a fronte dell'anticipo CIGs erogato dalla società agli ex-dipendenti. Già nell'ambito del secondo progetto di riparto è stata avviata con l'Istituto la procedura per la compensazione di detto credito con i debiti ammessi al passivo con privilegio.

CAPITALE OPERATIVO

(in milioni di euro)	30.06.2022	31.12.2022
Rimanenze di magazzino		
Crediti commerciali vs terzi	1,3	1,3
Crediti commerciali vs controllate	0,6	0,6
Crediti tributari e previdenziali	15,8	15,8
Altre attività	0,1	0,1
Debiti vs controllate	-0,1	-0,1
Debiti commerciali e verso terzi	-1,4	-1,5
Debiti tributari e previdenziali	-0,0	-0,1
Altre passività	-0,6	-0,6
Capitale operativo	15,5	15,4

Nessun scostamento di rilievo nel periodo.

Rammentiamo che:

- Il valore di recupero dei crediti commerciali verso terzi è già al netto dei fondi di rettifica; le principali voci sono relative a crediti verso clienti del settore rotaie.
- I crediti commerciali verso controllate sono principalmente riferibili al credito vantato nei confronti di Lucchini Servizi Srl in AS.
- Nei crediti tributari e previdenziali è registrato il credito IVA per 12,1 Mln ed altri crediti verso l'Erario per €/Mln 3,7.

Per dettagli sulle **disponibilità liquide** si rinvia al successivo paragrafo 12.

CAPITALE PROPRIO

La variazione del capitale proprio di 1,186 mln€ recepisce il risultato positivo netto del semestre in esame, come riportato nel successivo conto economico.

FONDO RISCHI

Non essendovi state significative evoluzioni rispetto al semestre precedente, non si è ritenuto necessario procedere a rettifiche.

PASSIVO IMMOBILIZZATO

(in milioni di euro)	30.06.2022	31.12.2022
Debiti vs controllate e correlate	51,3	51,3
Debiti commerciali e verso terzi	141,8	141,8
Debiti tributari e previdenziali	1,4	1,4
Debiti finanziari	473,6	473,6
Trattamento di fine rapporto	6,6	6,6
Passivo immobilizzato	674,7	674,7

Non si sono registrate variazioni.

7. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico del secondo semestre 2022, seguendo lo schema standard definito dal MISE, e il complessivo annuo.

(migliaia di euro)

Valore della Produzione	1° sem 2022	2° sem 2022	2022
RICAVI			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15	15	30
Ricavi diversi		1.604	1.604
Variazione rimanenze			0
Totale Ricavi (a)	15	1.619	1.634
Costi della produzione			
Acquisti di beni e servizi	265	407	671
Costi diversi di produzione	14	8	22
Sub-totale (b)	278	415	693
Valore Aggiunto (a-b)	(263)	1.204	941
Costo del lavoro			
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	(263)	1.204	941
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			0
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		2	2
Svalutazioni crediti commerciali			0
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	(263)	1.203	939
(+) Proventi finanziari	32	3	34
(-) Oneri finanziari			0
Totale proventi e oneri finanziari	32	3	34
Svalutazione di partecipazioni			0
Proventi (oneri) straordinari	139	24	163
Accantonamento per rischi			0
Totale svalutazioni e partite straordinarie	139	24	163
Utile (Perdita) prima delle imposte	(93)	1.230	1.137
Imposte dell'esercizio	0	(43)	(43)
Utile (Perdita) Netto	(93)	1.187	1.094

Oltre al consueto riaddebito alle società controllate del service amministrativo, si rileva, quanto ai ricavi, l'avvenuto incasso di 1,4 mln€ per contributi erogati a fronte di agevolazioni finanziarie ai sensi della L.488/92, riferiti ad investimenti in beni durevoli sostenuti a fine anni '90.

Sempre nei ricavi diversi sono stati registrati 180 k€ per il riconoscimento del canone di magazzino su un conto deposito rotante di proprietà CLF e 24 k€ per ristoro spese legali, riconosciute alla procedura nella definizione del contenzioso con Coeclerici Logistics S.p.A.

Nella voce acquisti di beni e servizi sono confluite tutte le spese di competenza del semestre, direttamente imputabili alla fase liquidatoria quali le consulenze legali per 237 K€ e le consulenze informatiche per 7 K€; nelle spese amministrative, consuntivate per 92 K€, sono inclusi anche i riaddebiti da parte di JSW Italy del personale distaccato per le attività di amministrazione e segreteria, considerato che la Procedura non ha più personale dipendente. Per una miglior disanima di tali costi, si rinvia al prossimo paragrafo 16.

8. Attivo/entrate

(migliaia di euro)	2° sem 2022	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		28.678			
Immobili (partecipazioni)		352			
Mobili		2.440			
Mobili registrati					
Crediti vs terzi/controllate		217.699			4.699
Crediti vs erario		9.953			5.492
Interessi attivi	2	1.651			
Azioni revocatorie	25	15.348			
Az. Resp. Amministratori		600			
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche					
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni		31.353			
totale	27	308.075			

Nel secondo semestre è stato registrato l'introito derivante dall'accredito degli interessi attivi bancari e dall'incasso delle rateizzazioni delle azioni revocatorie.

Nella voce crediti da realizzare nei confronti di terzi/controllate, è stimato il realizzo del riparto finale di Servola S.p.a. in AS a favore della capogruppo. Inoltre, la procedura sta verificando con lo Studio legale Gide le azioni da intraprendere per il recupero del credito commerciale vantato nei confronti di un cliente marocchino. Si precisa che è stata inviata una lettera di messa in mora alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro e, pertanto, la procedura sta vagliando le modalità previste dal diritto locale attraverso cui procedere con il recupero crediti.

9. Passivo/uscite

(migliaia di euro)

spese in prededuzione	2° sem 2022
spese perizie/consulenze tecniche/informatiche	10
spese legali	147
spese pubblicazioni	
spese amministrative	118
compensi/spese commissari	
compensi/spese comitato di sorv	31
compensi professionisti	
spese bancarie e commissioni su fidejussioni	7
transazioni e cause passive	15
imposte e tasse di registro	8
altre spese di procedura	57
TOTALE	392

Nella voce spese perizie/consulenze tecniche/informatiche, sono registrate unicamente i pagamenti di canoni informatici.

I valori riportati rappresentano gli esborsi effettuati dalla Procedura nel semestre in esame. Si rimanda al prossimo paragrafo 12. Disponibilità liquide, per un quadro completo dei flussi finanziari.

10. Crediti

(migliaia di euro)	31.12.2022
Crediti su vendite e prestazioni	1.879
crediti erariali e previdenziali	15.759
altri crediti	103
totale	17.741

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo dei crediti commerciali già nettati dei fondi per svalutazione e di eventuali debiti in compensazione.

Nei crediti erariali e previdenziali sono registrati il credito IVA per 12,1 Mln € e altri crediti tributari per 3,7 Mln€.

11. Debiti

(migliaia di euro)	31.12.2022
debiti su acquisti e prestazioni	1.593
debiti erariali e previdenziali	77
debiti personale	
altri debiti	644
totale	2.314

Rappresentano i saldi debitori al 31.12.2022 per voci di spesa in prededuzione, oltre ad una serie di poste contabili in verifica rispetto all'effettiva obbligazione.

12. Disponibilità liquide

(migliaia di euro)

88.183

Rappresentano le disponibilità depositate presso gli istituti di credito al 31.12.2022. Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità del semestre.

SALDO DISPONIBILITA' AL 30.06.2022 (in €)	86.943.717
ENTRATE 2° semestre 2022	1.678.158
Incassi da clienti	227.831
Rimborsi fiscali	
Revocatorie ed azioni vs amministratori	25.005
Interessi attivi bancari	1.947
Incasso contributi in c/impianti	1.399.416
Recupero costi giudizio	23.959
USCITE 2° semestre 2022	-439.349
Pagamenti riparti già autorizzati	47.333
Pagamenti a fornitori	330.861
Pagamento Comitato di Sorveglianza	30.528
Pagamento spese/compensi Commissari	
Tasse e imposte di registro	7.785
Commissioni su fidejussioni e spese bancarie	8.051
Ristoro spese legali e soccombenze	14.791
SALDO DISPONIBILITA' AL 31.12.2022 (in €)	88.182.526

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	3
Data ultimo riparto	giu-19

€	Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b) (*)	Credito residuo (b-a)	% soddisf. (a/b)
Prededuzione	4.573.771	5.126.177	552.406	89,2%
Ipotecari				
Pignorati				
Privilegiati	28.807.593	36.326.018	7.518.424	79,3%
Chirografari	** 104.387.743	724.063.064	619.675.321	14,4%
Postergati		38.092.726	38.092.726	0,0%
Totale Generale	137.769.107	803.607.984	665.838.877	

(*) gli importi indicati nei crediti ammessi sono solo riferiti a quelli ammessi in via definitiva; da segnalare, in aggiunta:

- ammessi con riserva in prededuzione	€ 5.580.084,73
- ammessi con riserva al privilegio	€ 8.405.745,48
- ammessi con riserva al chirografo	€ 8.041.372,30

(**) l'importo indicato nel totale riparti chirografari è unicamente riferito ai crediti ammessi in via definitiva; con riferimento al terzo progetto di riparto risulta ancora accontonato l'importo di € 1.040.010 per le posizioni ammesse con riserva

Nessuna modifica da segnalare rispetto alla precedente relazione.

Nel secondo semestre 2022 sono pervenute due istanze ultratardive di ammissione al passivo, rispettivamente provenienti da Unicredit SpA per commissioni pari a 55 k€ richiesti in via chirografaria e 7 k€ in prededuzione e da Regione Toscana per tributi pari a 35k€ richiesti in via privilegiato ai sensi dell'art. 2752 c.c., comma 3.

Per quanto concerne la domanda avanzata da Unicredit, il Collegio ritiene che essa debba essere rigettata relativamente al credito (chirografario) di Euro 55.022,92, in relazione ai costi di gestione della fideiussione rilasciata da Unicredit in favore di BANK MELLI TEHERAN, in quanto ultratardiva, in assenza dei presupposti di legge; ammessa invece, quanto al credito (in prededuzione) a titolo di rimborso dei costi di gestione della fideiussione rilasciata da Unicredit in favore delle Ferrovie del Marocco, limitatamente alla somma di Euro 1.456,34, per la quale è da escludere la colpa nella tardività.

Circa l'istanza avanzata da parte della Regione Toscana, invece, il Collegio ritiene che essa debba essere rigettata *in toto* in quanto ultratardiva, in assenza dei presupposti di legge

Il Giudice Delegato, nell'udienza tenutasi in data 16 marzo 2023, in considerazione di una ipotizzata proposta transattiva formulata da parte dei legali di Unicredit, ha ritenuto opportuno rinviare il giudizio ad altra udienza fissata per il 14 giugno 2023.

Con riferimento al totale dei tre riparti dichiarati esecutivi per quasi 138 milioni di euro, al 31.12.2022 il residuo da pagare per crediti privilegiati è di 90 k€ e di 809 k€ per crediti ammessi al chirografo, in quanto tali posizioni sono ancora carenti di adeguata documentazione funzionale al pagamento.

14. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

CONTENZIOSO FALLIMENTARE/AMMINISTRATIVO					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini/Pirani	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione	112.063,84	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Il Tribunale di Livorno ha condannato Pirani a pagare alla Procedura Lucchini l'importo di Euro 103.298, oltre accessori e spese legali. Pirani ha proposto appello, che è stato integralmente respinto in data 03.02.2020. Pirani ha presentato ricorso dinanzi la Corte di Cassazione in data 04.11.2020
Lucchini/Banche finanziatrici (azione risarcitoria)	trattenuta in decisione il 12.01.2022	Corte d'Appello Milano R.G 2216/2020	da € 261.270.994	Prof. Gianluca Brancadoro Carlo Mirabile	Presentato appello avverso sentenza Tribunale di Milano del 21.07.2020; causa trattenuta in decisione
CONTENZIOSO AMBIENTALE					
Lucchini / MATTM - Autorità Portuale di Trieste (giudizio di opposizione allo stato passivo)		Suprema Corte di Cassazione R.G. n. 33686/2018	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Elisabetta Varni Alessandro Salustri	Avv. Avv. Con ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 11263/2023, pubblicata il 28.04.2023, è stato integralmente respinto il ricorso ed integralmente confermata la decisione (già totalmente favorevole alla Procedura Lucchini) assunta dal Tribunale di Livorno il 16/10/2018
Lucchini + Servola / Ministero dell'Ambiente e altri (giudizio di impugnazione della conferenza dei servizi relativa alla bonifica del sito di Trieste)		TAR Friuli Venezia Giulia - R.G. 362/2014	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Alessandro Salustri	Avv. Giudizio sospeso in attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui sopra
Lucchini / Regione Toscana e MATTM (giudizio di impugnazione dell'ordine di bonifica del sito di Piombino)	in attesa fissazione udienza	Consiglio di Stato per revocazione sentenza del 07.05.2021 - RG 760/2017	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Prof. Avv. Marco Arato Alessandro Salustri	Avv. Depositato ricorso 9.12.2021
Lucchini / Regione Toscana e MATTM (giudizio di impugnazione dell'ordine di bonifica del sito di Piombino)	13.12.2022	Corte Cassazione per cassazione sentenza CdSdel 07.05.2021 - RG 760/2017	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Prof. Avv. Marco Arato Alessandro Salustri	Avv. Depositata istanza di differimento dell'udienza
CONTENZIOSO FISCALE					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Atto contestazione n. R1PCO2W00581 Sanzioni CTR Milano - rga n. 5964/12	in attesa fissazione udienza	2° grado	112.949 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati nel precedente grado di giudizio; pende il giudizio di secondo grado in attesa di fissazione udienza; posizione estinta con le istanze di rottamazione del ruolo ex art. 6 D.L. n. 193/2016 prot. n. 2017-equisdr-2015972 e n. 2017-equisdr-2016225;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB067L01148/2013 Iva su accise 2008 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	421.692 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00244/2014 Iva su accise 2009 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	230.155 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00246/2014 Iva su accise 2010 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	353.880 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00249/2014 Iva su accise 2011 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	297.493 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060100067/2014 Iva su accise 2012 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 4486/19	in attesa fissazione udienza	Cassazione	218.179 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N01252 Iva su accise 2010 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	41.086 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; pende il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N00450 Iva su accise 2011 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	72.221 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; pende il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060100087 Iva su accise 2012 gas naturale CTR Firenze - rgr n. 233/20	10-mag-23	2° grado	79.754 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in primo grado; l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello; pende il giudizio innanzi alla CTR di Firenze;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100030 Iva su accise 2013 gas altoforno, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 174/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	250.037 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;

Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100031 Iva su accise 2014 gas altoforno, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 175/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	99.464 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Avviso di pagamento n. 3/2016 Accise 2010-2014 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 18531/21	in attesa fissazione udienza	Cassazione	1.238.270 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto parzialmente annullato in primo grado; atto annullato in secondo grado; l'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per Cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Verbale di irrogazione sanzioni n. 2014/037 Sanzioni su accise 2011-2014 gas altoforno e cokeria CTR Trieste - rga n. 27/19	20/02/2023	2° grado	244.776 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto parzialmente annullato in primo grado; Lucchini e Agenzia delle Entrate hanno proposto appello; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Dogane Avviso pagamento n. 14822RU Accise 2008-2013 coke CTP Livorno - rgr n. 251/19		1° grado	1.100.475 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; pende termine per appello
Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 06120190013597561000 accise 2008-2013 coke (Avviso pagamento n. 14822RU) CTP Livorno - rgr n. 108/20	23-feb-23	1° grado	1.134.558 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TMBRCR4I00003/2014 Credito iva 2010 CTR Milano - rga n. 4245/16	in attesa fissazione udienza	2° grado	385.974 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; Lucchini ha proposto appello; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TMBRCR4I00002/2014 Credito iva 2011 Corte Cassazione - rgr n. 30420/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	818.052 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo e secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TZBCR00100001/2014 Credito iva 2012 Corte Cassazione - rgr n. 15118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	444.399 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Provincia di Trieste Avvisi di accertamento n. 1450 - n. 3025 Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi Corte di Cassazione - rgr n. 31682/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	5.045.920 €	Prof. Avv. Paolo Puri	l'importo iniziale pari ad euro 6.286.720 è stato ridotto in secondo grado ad euro 5.045.920; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione solo con riferimento all'importo confermato;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 081301556/2013, 081301557/2013, 081301558/2013 Imposta regionale demanio marittimo 2008 Corte di Cassazione - rgr n. 25212/17		Cassazione	17.073 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 23.860 ad euro 17.073
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 09141313/2014, 091401314/2014, 091401315/2014 Imposta regionale demanio marittimo 2009 Corte di Cassazione - rgr n. 9920/18		Cassazione	18.337 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 25.476 ad euro 18.337
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 101501550/15, 101501551/15, 101501552/15, 111501254/15, 111501255/15, 111501256/15 Imposta regionale demanio marittimo 2010- 2011 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	48.491 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento n. 121501259/2015 Imposta regionale demanio marittimo 2012 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	25.117 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 06120220002187723000 Imposta regionale demanio marittimo 2008- 2009	in attesa fissazione udienza	1° grado	47.915 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto annullato in autotutela
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Diniego rimborso irpeg 2002 Credito d'imposta CTR Torino - rga n. 446/22	in attesa fissazione udienza	2° grado	526.193 €	Prof. Avv. Paolo Puri	diniego confermati in primo grado; pende il giudizio di secondo grado.

Con riguardo all'elenco delle cause sopra riportate, si formulano commenti relativi agli eventi giudiziari intervenuti nel corso del secondo semestre del 2022, con aggiornamento fino alla data della presente relazione.

Con riferimento al contenzioso fallimentare e civile:

Per quanto concerne le azioni revocatorie (fallimentari), si conferma che si è tuttora in attesa della fissazione d'udienza da parte della Corte di Cassazione in merito al ricorso presentato dalla società Pirani avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 3 febbraio 2020.

In relazione a possibili modifiche, sia pure di modesto rilievo, dello stato passivo della Procedura, si informa che, come già anticipato in altra parte della presente relazione, Unicredit, con istanza datata 5 settembre 2022, ha domandato l'ammissione al passivo di Lucchini S.p.A.: (a) della somma di € 55.022,92, in chirografo, a titolo di commissioni relative ad una controgaranzia rilasciata a favore di una banca iraniana (Melli) per un contratto di fornitura di rotaie stipulato nel 2005 con l'Ente ferrovie iraniane RAI; (b) dell'ulteriore somma di € 6.685,68, in prededuzione, per commissioni relative alla controgaranzia rilasciata a favore della ONCF, ente pubblico delle ferrovie in Marocco, per un contratto risalente al 1999.

Nel contempo è altresì pervenuta nel mese di novembre 2022 un'istanza da parte della Regione Toscana per l'ammissione al passivo dell'importo di € 35.410,31 asseritamente dovuto per pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo per l'anno 2008 come riconosciuto in forza di sentenza di condanna definitiva della Procedura risalente al 10 giugno 2021 in sede di giudizio tributario.

Le due istanze ultratardive pervenute sono state trasmesse da parte del Collegio, unitamente al proprio parere sull'ammissibilità, al Giudice delegato presso il Tribunale di Livorno che ha fissato udienza per la loro trattazione in unica seduta al giorno 16 marzo 2023, rinviata al 14 giugno 2023 per consentire di valutare una proposta transattiva avanzata dai legali di Unicredit.

Un aggiornamento rilevante riportato nella tabella qui in commento attiene alla causa civile promossa in data 23 marzo 2018 dalla Procedura dinanzi al Tribunale di Milano avverso le banche firmatarie dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società ex art. 182-bis l. fall., che è stata definita con sentenza n. 4092 del 28 dicembre 2022 della Corte d'Appello di Milano. Tale controversia, si ricorda, mirava ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla Lucchini dalle banche convenute, (Intesa Sanpaolo S.p.A. Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., BNP Paribas - Succursale Italiana, Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., Banca Imi S.p.A., Natixis S.A., Société Générale S.A. - Succursale di Milano e UBI Banca S.p.A), per aver concorso, con l'asserito abusivo ricorso a tale strumento contrattuale, all'elaborazione e all'esecuzione dell'accordo, nonché per aver causato un ritardato accesso alla procedura di amministrazione straordinaria.

Come già illustrato nelle precedenti relazioni, a seguito dell'esito sfavorevole della vertenza in primo grado, conclusa con la sentenza del 21 luglio 2020 che ha rigettato integralmente la domanda proposta da Lucchini, condannando la Procedura alla rifusione delle ingenti spese legali sostenute dalle banche convenute, la Procedura, sentita l'opinione di più legali in proposito, ha impugnato la sentenza con atto d'appello del 28 settembre 2020.

All'udienza del 12 gennaio 2022 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione e definita poi con la ricordata sentenza della Corte di Milano del dicembre 2022, la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Lucchini in A.S., pur confermando il rigetto delle domande di merito proposte nei confronti di tutte le banche, oggetto di esame in sentenza per estrema sintesi, ha tuttavia riconosciuto la complessità del contenzioso radicato, smentendo in toto le motivazioni del precedente giudizio e disponendo anche la compensazione integrale di tutte le spese di lite fra le parti, per entrambi i gradi di giudizio. La Procedura ha perciò richiesto ai propri legali di attivarsi per verificare la disponibilità delle banche alla restituzione spontanea degli importi corrisposti per la condanna in primo grado, maggiorati dei relativi interessi. Resta ancora aperto il termine di sei mesi dal deposito della sentenza entro il quale la Procedura può valutare se sussistono fondati profili di errori di diritto della decisione della Corte per un eventuale ricorso per cassazione.

Con riferimento ai contenziosi in materia ambientale:

E' stato già ampiamente illustrato, nelle precedenti relazioni, l'andamento delle vertenze aventi un oggetto riconducibile alle tematiche ambientali derivanti dalle attività siderurgiche svolte presso i vari siti industriali del Gruppo Lucchini. Si è in particolare sottolineato come il contenzioso relativo all'accertamento delle eventuali responsabilità per danni all'ambiente arrecati dalle società del Gruppo Lucchini si sia sviluppato su due piani giurisdizionali paralleli e solo in parte concorrenti, quello fallimentare/civile (pendente in

Cassazione) e quello amministrativo, da ultimo innanzi al Consiglio di Stato. Come più volte ricordato, seppure entrambi i tipi di contenziosi abbiano il medesimo presupposto di azionabilità, cioè che venga acclarata l'imputabilità alle società stesse degli eventi causativi degli inquinamenti oggi riscontrabili, l'evoluzione della giurisprudenza sui principi di responsabilità oggettiva per la materia della gestione dei rifiuti industriali e, più in generale, della protezione dell'ambiente, impone di aggiornare l'informativa sulle vicende di cui si è data notizia.

Con riferimento allo stato attuale dei tre giudizi riportati nel prospetto qui in commento, l'elemento di novità più importante concerne il contenzioso civile fallimentare rubricato sub R.G. 33686/2018, deciso – a séguito di tre istanze presentate dai legali della Procedura per sollecitarne la discussione e dell'udienza del 15 febbraio 2023 – con ordinanza n. 11263/2023 del 28 aprile.

Si ricorda che il contenzioso è stato originato dalla domanda di ammissione al passivo di Lucchini S.p.A. in amministrazione straordinaria proposta in data 10.6.2013 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (in allora "MATTM") e dall'Autorità Portuale di Trieste (l'"Autorità Portuale") per l'accertamento di un asserito credito prededucibile di Euro 447,8 milioni. Le Amministrazioni ricorrenti hanno di chiesto che il proprio asserito (e contestato dalla Procedura Lucchini) credito venisse ammesso al passivo in prededuzione o, in subordine, in via privilegiata.

L'udienza – fissata per il giorno 15 febbraio 2023 innanzi alla Sez.1 della Suprema Corte di Cassazione – si è tenuta con modalità cartolare, in Camera di consiglio e, come anticipato, in data 28 aprile 2023, è stata pubblicata l'ordinanza con la quale, decidendo la causa, la Corte ha integralmente rigettato il ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato.

Al mero fine di consentire una migliore comprensione dell'importanza della decisione appena emessa, si ricordano gli elementi essenziali della vicenda, già evidenziati per esteso nelle precedenti relazioni. Si rammenta, anzitutto, che la richiesta del MATTM e dell'Autorità Portuale era stata respinta nel corso dei precedenti giudizi:

- (i) in sede di verifica del passivo, dal Giudice Delegato, con decreto del 20.1.2014;
- (ii) in sede di opposizione allo stato passivo, dal Tribunale di Livorno in composizione collegiale con il decreto n. 5261/2015 del 13.4.2015 e, infine,
- (iii) con il decreto n. 10891/2018 del 9.10.2018, reso nuovamente dal Tribunale di Livorno in composizione collegiale all'esito del giudizio di rinvio promosso dal MATTM e dall'Autorità Portuale a séguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 14935 del 20.7.2016 (davanti alla quale il Ministero aveva impugnato il precedente decreto). Cardini fondamentali di quest'ultima pronuncia sono stati la conferma del principio comunitario noto come "chi inquina paga" (che ha giustificato il rinvio della causa al Tribunale di merito per accertamento tramite CTU dell'effettiva responsabilità dei diversi soggetti gestori degli stabilimenti) e l'affermazione della possibilità di insinuare solo le somme o fondi effettivamente erogati dai pubblici poteri.

Questo ultimo decreto è stato oggetto della nuova impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, con il ricorso sub R.G. 33686/2018 ed è stato integralmente confermato dall'ordinanza della Corte del 28 aprile u.s.

In particolare, la Suprema Corte, accogliendo le eccezioni e argomentazioni difensive dell'A.S., ha affermato che il ricorso del Ministero, *"a prescindere dalla contestata tecnica redazionale per "assemblaggio" (con inserimento di scansioni o pedissequa trascrizione degli atti di causa, collegati da più o meno lunghi periodi esplicativi) – sicuramente non ortodossa, ma che non preclude la ricostruzione dei fatti di causa – **consta di censure infondate o ancor più radicalmente inammissibili**, in quanto volte, nella sostanza, a confutare il ragionamento probatorio svolto dal giudice del merito in sede di rinvio".* La Corte di Cassazione ha dunque integralmente confermato la decisione (favorevole alla Procedura Lucchini) assunta dal Tribunale di Livorno il 16/10/2018 ribadendo, tra l'altro, che, in assenza di prova della quota di responsabilità imputabile alla

Lucchini rispetto allo stato di inquinamento, non è possibile ritenere dimostrato il nesso di causalità tra le spese sostenute dal Ministero (e per le quali esso pretendeva di insinuarsi al passivo) e la condotta posta in essere da Lucchini S.p.A.

Come si è già evidenziato nelle precedenti relazioni, in assenza di una decisione definitiva sull'oggetto del giudizio pendente in sede civile fallimentare, la Procedura Lucchini si è trovata anche a gestire una serie di contenziosi davanti al giudice amministrativo il cui esito è strettamente connesso a tale ultimo giudizio (sebbene non si tratti di connessione in senso tecnico). In tale secondo tipo di cause si discute infatti della legittimità dei provvedimenti con cui le amministrazioni locali, regionali e/o statali competenti hanno richiesto alla Procedura Lucchini, quale asserito soggetto corresponsabile dell'inquinamento, di provvedere alla riparazione in forma specifica del danno ambientale che si pretende causato (nel caso di Piombino in solido con i precedenti proprietari e gestori del medesimo stabilimento produttivo).

La Procedura si riserva di approfondire, con l'ausilio dei legali che la assistono nel contenzioso, l'effetto che la sopra evocata pronuncia potrà avere giudizi pendenti innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia, sospesi per esplicita decisione di pregiudizialità del ricorso in Cassazione affermata dal Presidente di quel Tribunale e più diffusamente illustrati nella relazione della Procedura Servola interessata per il sito di Trieste. Indirettamente, come meglio si dirà in appresso, può avere effetti anche sul giudizio proposto dalla Procedura davanti al TAR Toscana e conclusosi in appello innanzi al Consiglio di Stato con la nota sentenza n.916/2021, ormai passata anch'essa in giudicato dopo il rigetto dei due ricorsi con i quali era stata impugnata dalla Procedura nelle due sedi che figurano ancora nella tabella qui in commento.

Si tratta dell'impugnazione presentata avverso i provvedimenti adottati dalla Regione Toscana che ha inteso individuare la Lucchini quale soggetto corresponsabile dell'inquinamento del sito di Piombino ed ha ordinato a quest'ultima (in solido con il precedente proprietario e gestore la Fintecna S.p.A.) di porre in essere le medesime attività di messa in sicurezza e bonifica del sito per i cui costi il MATTM (oggi MIMIT) aveva in allora chiesto di essere ammesso al passivo.

Occorre avvertire che il contenzioso amministrativo commentato in questa sede concerne solo i profili di responsabilità per la contaminazione del sito LI-053° dello stabilimento di Piombino, cioè dell'area propriamente industriale trasferita dalla Procedura all'acquirente Cevital e da quest'ultima ceduta al Gruppo siderurgico indiano JSW, con esclusione, quindi, di riferimenti alla problematica della rimozione dei cumuli di cui si dirà in appresso.

Per sintetica memoria delle vicende riguardanti questi giudizi amministrativi, si ricorda che avverso i due provvedimenti dirigenziali della Regione le società interessate hanno proposto ricorso in primo grado innanzi al TAR Toscana, sotto vari profili di illegittimità. Con sentenza del 4 maggio 2017, il TAR Toscana ha accolto il ricorso, considerando fondato l'assorbente motivo dell'incompetenza della Regione Toscana ad emanare i provvedimenti impugnati che per l'effetto sono stati annullati.

L'Avvocatura dello Stato ha impugnato tale decisione innanzi al Consiglio di Stato e il ricorso è stato definito con sentenza n. 3575 del 7.5.2021, depositata il 7 giugno 2021, la quale ha confermato l'annullamento disposto dal TAR Toscana dei provvedimenti regionali impugnati, ma ha cambiato radicalmente la motivazione di tale annullamento. Infatti, pur affermando la corresponsabilità di Lucchini S.p.A. (in solido con il precedente gestore Fintecna S.p.A.) per la contaminazione del sito di Piombino) ha ribadito l'annullamento degli atti impugnati in primo grado unicamente in forza della mancata indicazione da parte della Regione Toscana di qualsiasi riparto interno delle singole quote di responsabilità tra i due soggetti ritenuti corresponsabili dell'inquinamento.

Si è già sottolineato nelle precedenti relazioni semestrali come il punto più rilevante della pronuncia del Consiglio di Stato, per quanto di immediato interesse della Procedura, sia rappresentato dalla riaffermazione del nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità oggettiva per la tematica dei danni ambientali già espresso dall'Adunanza plenaria n.3 del gennaio 2021 del Consiglio. Si è ribadito, infatti, che sussiste la legittimazione passiva della procedura di amministrazione straordinaria nei processi

per danni ambientali, finora denegata dalla prevalente giurisprudenza secondo la quale non si aveva mai una successione pura e semplice del curatore fallimentare o del commissario di amministrazioni straordinarie nelle responsabilità gestionali dell'impresa fallita.

Attesa la contestuale pendenza del parallelo giudizio (di opposizione allo stato passivo) davanti alla Sez. I della Corte di Cassazione si era deciso di impugnare la sentenza del Consiglio di Stato n. 3575/2021: sia per motivi inerenti la giurisdizione, davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; sia per revocazione, davanti al Consiglio di Stato stesso.

In particolare, la prima impugnazione è stata fondata su un'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione che aveva sostenuto la possibilità di impugnare le sentenze del Consiglio di Stato davanti alle medesime Sezioni Unite (in caso di violazione del diritto "europeo", nonché in caso di violazione dell'obbligo di rimessione alla Corte di Giustizia UE delle questioni interpretative del medesimo diritto UE rilevanti nel giudizio a quo).

Tuttavia, nel corso del giudizio proposto dalla Procedura si è pronunciata sul punto proprio la Corte di Giustizia che ha ritenuto che il diritto UE non osti a una normativa come quella italiana che impedisce l'impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato davanti alla corte di Cassazione per le predette ragioni.

Conseguentemente, e dunque per ragioni di tipo meramente processuale, senza in alcun modo entrare nel merito della controversia tra Ministero/Regione e Procedura Lucchini, le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 916/2023 qui in commento, hanno dichiarato inammissibile il ricorso in oggetto proposto dalla Procedura Lucchini, (al pari del resto di tutti gli altri numerosi ricorsi analoghi nel frattempo proposti da altre società).

Quanto alla seconda impugnazione proposta dalla Procedura innanzi al Consiglio di Stato per revocazione della sentenza n 3575 del 2021 si rammenta che con il procedimento, in cui è stata controparte il Ministero e, processualmente, anche Fintecna che non ha aderito all'impugnativa, veniva addebitato al Consiglio di aver errato nel ritenere non dedotto con il ricorso introduttivo il vizio di competenza della Regione rispetto alla Provincia. Il ricorso, discusso anche oralmente nell'udienza tenutasi in data del 9 marzo 2023, è stato deciso con sentenza del Consiglio di Stato del 14 aprile 2023 (n 3782/2023) che ha confermato la precedente sentenza, dichiarando che l'errore commesso (come riconosciuto) non possa integrare la fattispecie di un vizio revocatorio in quanto configurabile come mera omessa argomentazione in ordine ad un motivo del ricorso oggetto di specifica trattazione. Per la peculiarità della questione il Collegio ha peraltro disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.

La successione dei giudizi in corso avverso la sentenza del Consiglio di Stato del 2021 ha peraltro consentito che la stessa non passasse in giudicato prima della decisione del ricorso n°33686/2018, avente ad oggetto, come sopra più volte evidenziato, l'impugnativa da parte dell'Avvocatura dello Stato dell'ordinanza del Tribunale di Livorno dell'ottobre 2016 sostanzialmente favorevole alla Procedura.

A completamento dell'informativa sulle problematiche ambientali connesse alla gestione degli stabilimenti della Lucchini si rammenta altresì l'accresciuta attenzione alle tematiche specifiche della gestione di rifiuti o dei materiali di risulta da produzioni siderurgiche d'altoforno, tradizionalmente stoccati nelle aree interne o limitrofe, ove disponibili, del sito siderurgico.

Per quanto riguarda la tematica insorta in merito al residuo cumulo presente presso il sito di Trieste, oggetto di procedimento contenzioso tributario, si rimanda al punto 5 della parte della presente relazione sui contenziosi fiscali e alla relazione semestrale della Procedura Servola.

Per il sito di Piombino, come già illustrato nella precedente relazione, la problematica concerne la vasta area demaniale da bonificare di circa 36 ettari in merito alla quale è tuttora in corso un'indagine da parte della Procura di Livorno (PP941/20) che è stata notificata al Commissario straordinario della Lucchini in AS, Dr. Piero Nardi, per ipotesi di reato ambientale ex art.256 del Dlgs n°152/2006. Il magistrato inquirente della

Procura stessa, ai fini del completamento delle indagini in corso, ha chiesto ed ottenuto ripetute proroghe, l'ultima delle quali, scaduta nello scorso mese di giugno, non è stata al momento rinnovata e non si sono avute comunicazioni di nuovi atti giudiziari al riguardo.

Il collegio dei Commissari, allargato ai due nuovi componenti con decreto ministeriale del 31 gennaio 2022, di concerto con il Comitato di sorveglianza della Procedura, ritiene comunque opportuno tenere sotto stretto monitoraggio l'intera problematica e procedere intanto con l'affidamento di un incarico per la stima dei costi eventualmente da sostenere per la loro rimozione od utilizzazione in qualsiasi forma. E ciò, ai fini prioritari di verificare la congruità degli accantonamenti per il fondo rischi ambientali allocato a bilancio della Procedura.

In aggiornamento di quanto riferito nella precedente relazione sul secondo procedimento penale pendente, avente ad oggetto una complessa indagine per traffico illecito di rifiuti siderurgici condotta dalla Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia di Firenze, si ricorda che, in data 1 dicembre 2021, è stato notificato a Lucchini spa in AS l'avviso di garanzia di conclusione delle indagini, con richiesta di rinvio a giudizio, nel Proc. Pen RGRN 5580/2015 per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 5, comma 1 lettera A e B e *undecies* comma 2 lettera f) del D.Lvo 231/2001 (norme sulla responsabilità oggettiva delle persone giuridiche), in relazione all'art 452 *quaterdecies* del codice penale (gestione abusiva di rifiuti).

Lo stesso procedimento era stato avviato nei confronti del commissario Dott. Piero Nardi per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 452e 61 n°9 del codice penale (concorso in traffico organizzato di rifiuti) e del reato di cui all'art.81 capoverso 323 del codice penale (abuso d'ufficio), ma nel mese di novembre 2022 il Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze, su conforme richiesta della Procura, ha stralciato la posizione del dr Nardi dall'inchiesta, disponendone l'archiviazione.

Per quanto riguarda la Procedura Lucchini, i commissari Prof. Luigi Balestra e Prof. Alberto Dell'Acqua, astenutosi il dr. Nardi in quanto in allora indagato, hanno provveduto, ad esito di esperimento di gara, a conferire a diverso professionista il mandato di difesa della società Lucchini in AS per quanto possa occorrere ai sensi delle responsabilità ex D.Lvo 231/2001 che potessero eventualmente ancora concernere la Società.

Con riferimento ai contenziosi in materia societaria:

Si ricorda che la Procedura, nella sua qualità di azionista con una partecipazione del 12,25% nella società Rimateria, ormai fallita, si trova coinvolta in un complesso scenario di diversi contenziosi scaturiti a seguito della cessione di quote di partecipazione della società ai due nuovi soggetti industriali privati da parte di ASIU SpA in liquidazione, originaria detentrica della partecipazione di controllo.

Al momento, dopo che i Tribunali aditi in due delle controversie di cui si è data notizia nella precedente relazione (quello fra le società Unirecuperi e Navarra, acquirenti di quote di partecipazione, sul diritto di prelazione e quello per l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori della società) hanno dato atto dell'interruzione dei procedimenti e poiché il curatore del fallimento Rimateria non li ha riassunti nei termini di legge, gli stessi possono ormai considerarsi estinti.

Resta, invece, tuttora pendente il giudizio instaurato con atto di citazione notificato (anche) alla Procedura Lucchini in data 24 settembre 2021, dall'impresa Navarra, socio subentrante di Rimateria, che ha lamentato presunte violazioni da parte della Regione Toscana e della società stessa dei doveri di correttezza e buona sotto vari profili ed in particolare, ha sostenuto la insussistenza del diritto della Regione Toscana convenuta all'escussione delle polizze (n. BVFF00034 stipulata con Tokio Marine Europe S.A., in data 14 giugno 2019, per euro 1.659.330,00; n. BVFF00033 stipulata con Tokio Marine Europe S.A., in data 14 giugno 2019, per euro 1.028.970,00; n. 766502001 stipulata con Generali Italia s.p.a. in data 30 luglio 2019 per euro 3.148.161,00) tutte stipulate dopo l'ingresso di Navarra nella compagine societaria. In via consequenziale, è stata anche eccepita la insussistenza del diritto di Generali Italia s.p.a. e di Tokio

Marine Europe s.a. (Tokio Marine Hcc) a rivalersi nei confronti dell'attrice Navarra s.p.a., in caso di escussione della fideiussione nei loro confronti da parte della Regione Toscana.

Pur avendo formulato domande esclusivamente nei confronti della Regione Toscana, Generali Italia S.p.A. e Tokio Marine Europe S.A., nondimeno Navarra ha notificato l'atto di citazione, come anticipato, anche alla Procedura Lucchini (oltreché a Unieco Holding Ambiente S.r.l., al Fallimento Rimateria S.p.A. e ad ASIU). La Procedura Lucchini, per tuziorismo, si è costituita pur rilevando di essere del tutto estranea ai fatti oggetto del giudizio. Peraltro, i legali della Procedura hanno sollevato anche l'eccezione preliminare relativa all'interruzione del giudizio per sopravvenuta dichiarazione di fallimento della convenuta ASIU per effetto della sentenza del Tribunale di Livorno n. 52/2021 del 28 settembre 2021). Con "*ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c.*" del 17.5.2022 Navarra, preso atto del fallimento di ASIU, ha chiesto al Tribunale di Firenze di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio, differendo l'udienza già fissata per il 5.7.2022, sì da poter provvedere alle necessarie notifiche osservati i termini di legge. Con decreto in data 17.5.2022 il Tribunale di Firenze ha quindi rinviato l'udienza, già fissata per il 5.7.2022, al 30 novembre 2022 assegnando a Navarra termine sino al 21.9.2022 per la notifica del ricorso e del decreto, e ha disposto che tale udienza si svolga "tramite scambio di memorie" con termine per il deposito di sintetiche note di trattazione scritta. All'udienza tenutasi in data del 22 febbraio 2023, il Giudice, su richiesta di alcune delle parti e per insistenza della ricorrente Navarra, ha dato nuovo termine per memorie e rinviato all'udienza del 31 gennaio 2024. I legali che assistono la Lucchini hanno provveduto al deposito della prima memoria, ribadendo tutto quanto argomentato nella comparsa di costituzione già agli atti circa l'estraneità della Lucchini all'oggetto della domanda Navarra, sottolineando anche che le garanzie oggetto di causa sono state sostituite dal nuovo gestore della discarica.

Per quanto riguarda il contenzioso fiscale:

I giudizi che hanno coinvolto questa Amministrazione Straordinaria oggi pendenti sono 25 per una pretesa complessiva pari a 12,7 milioni di euro circa.

Considerata l'entità degli importi ancora controversi riteniamo che l'Amministrazione Finanziaria non rinuncerà all'impugnazione delle sentenze ad essa sfavorevoli e non desisterà dal costituirsi in giudizio e resistere nei contenziosi incardinati dalla Procedura, in particolar modo a fronte di importi che in alcuni casi risultano essere rilevanti. Tale circostanza, non ci consente, pertanto, di avere cognizione sui tempi (da ritenersi incomprimibili) e sugli esiti degli stessi.

Occorre a tal proposito rammentare (come già rilevato nelle precedenti relazioni) che il giudizio tributario, una volta incardinato mediante proposizione del ricorso (o dell'appello) davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, nonché dinanzi la Corte di Cassazione mediante proposizione del ricorso è, sottratto all'iniziativa processuale delle parti, alle quali ritualmente non compete sollecitare la trattazione della causa se non nei casi normativamente previsti. Le tempistiche dei giudizi appresso elencati sono pertanto sostanzialmente riconducibili a impulsi delle Corti di Giustizia Tributaria territoriali volta per volta investite della controversia, le quali ne fissano la trattazione in funzione delle rispettive esigenze organizzative, nonché della Corte di Cassazione i cui giudizi peraltro soggiacciono a tempi mediamente più lunghi.

Rispetto a quanto indicato nella precedente relazione già depositata con gli aggiornamenti fino al mese di marzo 2023, si riassume di seguito, per le principali tipologie di contenzioso, lo stato delle controversie alla data della presente relazione.

1. Contenzioso concernente l'atto di contestazione delle sanzioni n. R1PCO2W00581. Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Milano R.G.A. n. 5964/12.

Sanzioni relative ad IRES anno 2004. Valore della causa: euro 112.949. La posizione debitoria risulta estinta a seguito della rottamazione e si attende che il giudice proceda a dichiarare la cessata materia del contendere cancellando la causa dal ruolo.

2. Contenziosi in materia di IVA su accise. Come descritto nella precedente relazione i contenziosi in oggetto si riferiscono agli avvisi di accertamento n. TMB067L01148/2013, n. TMB064I00244/2014, n. TMB064I00246/2014, n. TMB064I00249/2014, n. TZB060100067/2014, n. TMB063N01252, n. TMB063N00450, n. TZB060100087, n. TZB060100031 e TZB060100030. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 2.063.961. Non si segnalano ulteriori aggiornamenti.

3. Contenziosi in materia di accise. Rispetto a quanto già riportato nella precedente relazione si segnala quanto segue:

- come evidenziato nelle precedenti relazioni, l'Agenzia delle Dogane di Trieste ha notificato alla Lucchini S.p.A. in A.S. l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 eccependo il presunto omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di gas di altoforno e di gas coke in relazione allo stabilimento di Trieste.
Per quanto concerne il giudizio relativo all'avviso di pagamento n. 3/2016 (R.G.A. n. 303/17 e n. 300/17) in data 3 febbraio 2021 si è celebrata l'udienza di discussione della controversia.
Con sentenza n. 53/2/21 depositata in data 12 aprile 2021 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha annullato l'avviso di pagamento n. 3/2016. Più nel dettaglio, i Giudici hanno messo in evidenza che l'assenza di una norma espressa relativa alla tassazione dei gas di cokeria e altoforno avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione Finanziaria, da un lato, a svolgere una fase di contraddittorio "preventivo" più articolata ed effettiva e, dall'altro, ad adottare un maggior rigore nella motivazione dell'atto di accertamento.
Avverso la predetta sentenza, in data 3 luglio 2021, ha interposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle dogane e la Procedura ha resistito con controricorso notificato il 13 settembre 2021. Il giudizio pende dinanzi la Corte di Cassazione in attesa della fissazione della data di udienza.
Il giudizio avente ad oggetto le sanzioni collegate all'avviso di pagamento in materia di accise di cui sopra (verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 - R.G.A. n. 27/19) pende separatamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste in attesa che venga in quella sede fissata l'udienza di discussione;
- in data 04/04/2019 l'Agenzia delle Dogane di Livorno ha notificato l'avviso di pagamento n. 14822RU con il quale ha contestato l'omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di coke in relazione allo stabilimento di Piombino per euro 1.100.475. Avverso l'indicato provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno. Con la sentenza n. 359/1/22 depositata il 07/12/2022 i Giudici di primo grado hanno confermato l'atto impugnato. Pende il termine per la presentazione dell'appello.
Nelle more del giudizio avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU, l'Ufficio ha iscritto a ruolo la pretesa impositiva e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la notifica della cartella di pagamento n. 06120190013597561000 ha avviato la riscossione di euro 1.134.558. Avverso l'indicato provvedimento la Procedura ha proposto un distinto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno e attualmente il giudizio risulta pendente in attesa che venga fissata udienza.

Il valore complessivo delle controversie aventi ad oggetto le accise è pari ad euro 2.617.604.

4. Contenziosi in materia di credito d'imposta sul valore aggiunto. Come già rilevato nella precedente relazione i contenziosi in oggetto riguardano l'impugnazione degli avvisi di accertamento n.

TMBCR4I00003/2014 n. TMBCR4I00002/2014 e n. TZBCR0100001/2014. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 1.648.424. Non si segnalano ulteriori aggiornamenti.

5. Contenziosi concernenti gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui alla determinazione n. 1450 ed alla determinazione n. 3025 emessi dalla Provincia di Trieste, per tributo discarica rifiuti solidi, relativi all'esistenza di una "discarica abusiva" costituita da due cumuli di rifiuti. (Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Provincia di Trieste).

Con la sentenza n. 36-3-20 depositata in data 3 marzo 2020 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando e riducendo gli importi richiesti dalla provincia di Trieste a titolo di imposta e di sanzioni. Più nel dettaglio, i Giudici di secondo grado, pur disattendendo le difese preliminari di carattere procedurale e di merito sulla carenza del presupposto impositivo per mancato accertamento di un sotteso reato ambientale (non essendo ascrivibile, alla Lucchini, la condotta soggettiva che costituisce il presupposto del reato, ovvero sia la realizzazione o gestione di una discarica abusiva o l'abbandono di rifiuti) sollevate dalla Società, hanno accolto la contestazione relativa alla rideterminazione del tributo dovuto riducendo tale importo ad euro 1.261.480 a cui aggiungere le relative sanzioni per euro 3.784.440. La pretesa complessiva è stata quindi ridotta dall'iniziale richiesta di euro 6.286.720 ad euro 5.045.920.

A tal fine, il Collegio ha valorizzato la stima resa nell'ambito del procedimento penale di sequestro dei "cumuli A e B" avviato dalla Procura di Trieste nel 2008, conclusosi con una sentenza di rito.

Avverso tale pronuncia pende attualmente ricorso per Cassazione affidato a tre motivi con i quali la Procedura ha contestato la sentenza di seconde cure nella parte in cui (i) ha rigettato l'eccezione concernente la decadenza della Provincia dal potere di accertamento; (ii) ha rigettato le eccezioni preliminari svolte dalla Società in relazione alla nullità dei provvedimenti impositivi; (iii) ha escluso che, nel caso di specie, l'accertamento del tributo di cui si discute presupponesse il previo positivo accertamento del reato ambientale.

La Regione ha notificato il proprio controricorso omettendo però di impugnare, con ricorso incidentale, il capo della sentenza a sé sfavorevole in relazione al *quantum* della pretesa.

La decisione di interporre ricorso per Cassazione avverso la pronuncia in commento è dipesa prevalentemente dalla volontà di evitare che l'omessa impugnazione potesse tradursi in una implicita acquiescenza da parte di Lucchini ad alcune affermazioni della Commissione Tributaria Regionale che sembrano riferirsi ad una responsabilità della Società nella condotta di inquinamento del sito industriale.

Pur nella consapevolezza della autonomia tra i vari procedimenti relativi alle questioni ambientali e, nello specifico, tra quelli inerenti alla produzione di scarti di lavorazione dell'attività siderurgica nei due siti, si è ritenuto in ogni caso opportuno e coerente con la linea difensiva adottata, anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui si è detto, rimarcare l'estraneità della Procedura agli addebiti, non essendone stata acclarata in modo circostanziato una responsabilità attiva o omissiva nella generazione dei rifiuti.

Valore della causa: euro 5.045.920.

6. Contenziosi in materia di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo. I contenziosi in oggetto si riferiscono all'impugnazione degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014, n. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015.

In data 2 febbraio 2021 si è celebrata l'udienza di discussione delle cause relative agli atti di accertamento 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014. Con le Ordinanze n. 16273/21 e 16275/21, depositate in data 10 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Lucchini riducendo gli importi inizialmente richiesti.

Più nel dettaglio, i Giudici, pur confermando il proprio orientamento quanto alla legittimità della ripresa a tassazione hanno accolto le ragioni della Società in relazione alla inesigibilità delle sanzioni e degli

accessori, ritenendo sussistente il legittimo affidamento di Lucchini rispetto alle indicazioni provenienti dalla stessa Amministrazione. L'importo annullato è pari a ca. 13.924,00 euro.

Detti importi non risultano attualmente insinuati al passivo.

Attualmente il giudizio pende con riferimento ai restanti avvisi di accertamento 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015 in attesa che venga fissata la data di discussione.

Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 109.020.

In data 27 luglio 2022 è stata notificata alla Procedura la cartella di pagamento 06120220002187723000 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Toscana ha portato in riscossione l'imposta regionale sul demanio marittimo relativa alle annualità 2008 e 2009 nonché, per conto della Prefettura di Livorno, un importo a titolo di sanzioni. La cartella esattoriale è stata impugnata con ricorso notificato in data 26 ottobre 2022 e a seguito della notifica del ricorso l'iscrizione a ruolo relativa all'imposta regionale sul demanio marittimo è stata annullata in autotutela.

7. Contenzioso concernente il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata per il recupero dell'IRPEG relativa all'anno 2002. Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Imposta: IRPEG anno 2002. Valore della causa: euro 526.193.

Con la sentenza n. 936.7.21, depositata il 27 ottobre 2021, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha respinto il ricorso proposto dalla Procedura facendo valere alcuni ruoli esattivi iscritti a suo carico che a dire dei Giudici sospenderebbero il rimborso dell'imposta richiesta. I Giudici di primo grado non hanno dato peso alla circostanza che il credito chiesto a rimborso risale ad epoca anteriore all'inizio della procedura, mentre i debiti erariali che legittimerebbero la sospensione del rimborso sono sorti in epoca successiva.

Avverso l'indicata sentenza la Procedura ha proposto appello ed il giudizio attualmente pende in secondo grado in attesa della fissazione della data per l'udienza di trattazione.

Si segnala che la Procedura sta valutando la convenienza economica/temporale a definire le controversie tributarie in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Atto	Data Prevista
Realizzo del capitale operativo netto	nd
Residuo magazzino	nd
Chiusura contenzioso: amministrativo	nd
giuslavoristico	nd
fiscale	nd
Chiusura cause penali	nd
Azioni revocatorie	Entro 12.2024
Azioni risarcitorie	nd
Ripartizioni attivo liquido:	
- quarto riparto prededuzione/privilegiati	Entro 12.2023
- secondo riparto parziale chirografi	nd
- altri riparti	nd
Chiusura della procedura	31.12.2026

16.Costi procedura – consuntivo 2022 e budget 2023

Di seguito sono riportati i costi sostenuti nel 2022 e il preventivo di spesa predisposto per il 2023.

(euro)

RICLASSIFICA COSTI MIMIT	CONSUNTIVO 2022	BUDGET 2023
Commissario		
Comitato di Sorveglianza	31.094	31.050
Viaggi e trasferte	1.679	5.200
Cancelleria e varie	164	200
Locazion uffici	60.000	60.000
Condominiali e pulizie		
Utenze (telefono, elettricità, gas, etc.)	3.753	600
Manutenzione ordinaria		
Bancarie, postali e corrieri	35.582	33.200
Pubblicità, inserzioni		
Automezzi (assicurazione, gestione, etc)	849	-
Dirigenti		
Dipendenti		
Coadiutori		
Perizie art. 63 l. 270/99 e consulenze tecniche obbligatorie		90.000
Consulenze contabili amministrative	166.602	167.400
Consulenze tributarie e fiscali	40.668	38.000
Consulenze di lavoro		
Consulenze legali	288.350	525.000
Assistenza legale in giudizio		
Altro	64.564	96.770
Spese notarili		
Spese giudiziali		
Spese in soccombenza	42.514	
TOTALI	735.820	1.047.420

Come da comunicazione ministeriale del 13.11.2020, si è provveduto ad inserire in relazione il riepilogo dei costi, riclassificati come proposti su piattaforma del MIMIT.

L'incremento previsionale, rispetto allo scorso anno, delle spese legali e per perizie, è dovuto allo slittamento temporale di attività in parte già attese nel 2022.

Piombino, 2 maggio 2023

I Commissari Straordinari

Prof. Luigi Balestra



Prof. Alberto Dell'Acqua



Dott. Piero Nardi

